



28 Ottobre 2024

Circolare numero 130

Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L'Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L'Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. L'Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: i. decesso; ii. malattia e infortunio; iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: i. vacanze natalizie; ii. vacanze pasquali; iii. ponti e festività; iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica. E' possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: i. le ferie devono essere state maturate ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva

oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita, alla luce di tutto questo, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate, ed a **richiederle attraverso l'utilizzo dell'Applicativo ARGO**. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

La presente circolare, come da circolare n. 1 del 2 settembre 2024, sarà considerata letta (presa visione) il primo giorno in cui il dipendente rientrerà in servizio dopo la sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Domenico Ripa